



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF150

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

<b>OGGETTO</b>	<b>LEGGE SULLA CONCORRENZA - PRINCIPALI MISURE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	L. 124/2017, IN G.U. N. 189 DEL 14/08/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>7/09/2017</b>

*Sintesi: le principali misure introdotte dalla L.124/2017 recante misure per il mercato e la concorrenza riguardano:*

- l'assicurazione per responsabilità professionale
- destinazione del TFR alla previdenza complementare
- erogazioni liberali con credito telefonico
- anagrafe dei distributori di carburante
- disciplina del contratto di leasing
- società tra avvocati
- controlli sulla emissione dei certificati bianchi
- somme ricevute o anticipate dei notai
- attività notarile
- società di ingegneria
- adempimenti per i professionisti
- attività di odontoiatria
- attività di farmacia
- prodotti soggetti ad accisa.

La **L. 124/2017**, in vigore **dal 29/08/2017**, ha introdotto numerose novità "finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori".

## ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Un primo intervento riguarda la disciplina dell'**assicurazione RC terzi** nell'ambito professionale.



**Nota:** introdotta dal D.L. 138/2011, e successivamente modificata dal D.L. 1/2012, prevede, a **tutela del cliente**, che il professionista è tenuto alla stipula di **un'assicurazione** per i **rischi derivanti dall'attività professionale**, i cui estremi di polizza devono essere resi noti al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico.

La L. 124/2017 dispone che, fermo restando la libertà contrattuale delle parti

- ➔ le polizze devono prevedere **l'offerta di un periodo di copertura dei rischi professionali** per le richieste di risarcimento danni
- ➔ presentate per la prima volta **entro 10 anni successivi** dalla chiusura della stessa, per fatti che si sono verificati nel periodo di operatività della relativa copertura.

**Retroattività:** tale disposizione **si applica anche alle polizze di assicurazione in essere al 29/08/2017** (data di entrata in vigore della L. 124/2017).

A tale fine è prevista, su richiesta del professionista, la **rinegoziazione del contratto** in base alle nuove condizioni di premio da parte della compagnia di assicurazione.

**Avvocati:** il D.M. 22/09/2016 (in vigore dall'11/10/2017, cioè un anno dalla sua pubblicazione in G.U. avvenuta il 11/10/2016), dispone che **l'assicurazione deve prevedere/contenere:**

- la **copertura dei rischi** derivanti da danni causati a clienti e terzi nello svolgimento dell'attività;
- una **retroattività illimitata** e un'ultrattività di almeno 10 anni dalla cessazione dell'attività;
- **clausole di esclusione** della possibilità di **recesso** della compagnia assicurativa a seguito della denuncia di un sinistro o della richiesta di risarcimento;

## INFORMAZIONI RESE DAL PROFESSIONISTA AL CLIENTE

Il conferimento dell'incarico professionale dal cliente comporta **l'obbligo del professionista di rendere** (gratuitamente) **le seguenti informazioni**:

ASSUNZIONE DELL'INCARICO E INFORMAZIONI SCRITTE O DIGITALI AL CLIENTE
Grado di <b>complessità dell'incarico</b>
Informazioni sugli <b>oneri presunti</b>
<b>Dati della polizza di assicurazione</b> per responsabilità professionale
<b>Preventivo di massima</b> sulla misura del compenso professionale, da pattuire al momento del conferimento dell'incarico con indicazione specifica di costi, spese e contributi



**ATTENZIONE:** le informazioni vanno fornite anche in assenza di una specifica richiesta del cliente

I professionisti iscritti ad ordini/collegi devono **comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni**.



**PREVENTIVO DI SPESA:** come osservato dall'Organismo congressuale forense, **il preventivo di spesa**:

- si deve ritenere **vincolante per il professionista**
- **salvo si verifichino successive circostanze "non prevedibili"**, che giustificano la revisione del compenso, di cui si dovrà dare debita informativa al cliente, tramite invio di un nuovo preventivo (che il contribuente potrà non accettare, evitando così il corrispettivo all'opera a quel momento prestata sulla scorta del precedente preventivo).

**INADEMPIMENTO:** la norma non prevede specifiche conseguenze, e, pertanto:

- il **contratto** successivamente stipulato **rimane valido** (si noti che il preventivo potrà essere convertito in un contratto, laddove contenga tutti i dati essenziali)
- tuttavia, in caso di contestazione:
  - potrà orientare il giudice, nella determinazione del quantum dovuto, in modo difforme rispetto alla richiesta del professionista
  - trattandosi di violazione di un obbligo di natura civilistica, espone il professionista ad una eventuale **azione di risarcimento** del danno (fermo restando la quantificazione del compenso da parte del giudice).

Inoltre potrà sorgere una **responsabilità deontologica**, con possibile "richiamo" da parte dell'Ordine professionale

## EROGAZIONI LIBERALI CON CREDITO TELEFONICO

Viene disposta la **possibilità**, le cui modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio sono rinviate ad apposito decreto ministeriale, di **effettuare con credito telefonico le erogazioni liberali destinate alle**:

- **Onlus** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997
- **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri di cui all'art. 7 della L. 383/2000, e
- **associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico e tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico

Tali importi:

- costituiscono erogazione liberale e, dunque, **sono escluse da Iva** ove erogate da un'impresa
- **non** sono ammesse in **deduzione/detrazione dalle imposte sui redditi**.

## CONTRATTO DI LEASING

La L. 124/2017 **definisce e disciplina** il contratto di **leasing**, che non rientra quindi più tra i contratti cd. "atipici" (cioè non disciplinati in modo specifico da alcuna legge).

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI LEASING	
<b>DEFINIZIONE</b>	Contratto con il quale la <b>banca/intermediario finanziario</b> iscritto all'albo ex art. 106 TULB: <ul style="list-style-type: none"> <li>- si obbliga ad acquistare/far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi</li> <li>- lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.</li> </ul>
<b>RISCATTO O RESTITUZIONE</b>	Diritto dell'utilizzatore di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, o di restituirlo
<b>GRAVE INADEMPIMENTO</b>	<b>Mancato pagamento di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>leasing immobiliari</u>: <b>almeno 6 canoni mensili o 2 canoni trimestrali</b> (anche non consecutivi), o un importo equivalente</li> <li>▪ <u>altri contratti di leasing</u>: <b>4 canoni mensili</b> (anche non consecutivi) o un importo equivalente</li> </ul>
<b>RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO UTILIZZATORE</b>	Il concedente → ha <b>diritto alla restituzione</b> del bene → ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ quanto <b>ricavato dalla vendita</b> (o da altra collocazione del bene), effettuata ai valori di mercato</li> <li>▪ <b>dedotte</b>: la somma corrispondente all'ammontare dei <b>canoni scaduti</b> e non pagati fino alla risoluzione; dei <b>canoni a scadere in linea capitale</b>; del prezzo pattuito per il <b>riscatto</b>; delle <b>spese anticipate</b> per il recupero del bene, per la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.</li> </ul> <p>Resta fermo il diritto di credito del concedente qualora il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore.</p>
<b>VENDITA O COLLOCAZIONE DEL BENE</b>	Il concedente procede alla vendita/ricollocazione del bene sulla base dei <b>valori di mercato elaborati da soggetti specializzati</b> . In assenza, si procede sulla base di una <b>stima effettuata da un perito</b> scelto dalle parti di comune accordo o, in mancanza, di un perito indipendente. Si osservano i criteri di celerità, trasparenza e pubblicità
<b>NORMATIVA APPLICABILE</b>	<b>R.D. 267/1942, art. 72-quater</b> "Locazione finanziaria" <b>L. 208/2015, art. 1, commi da 76 a 81</b> "Leasing per l'acquisto o la costruzione di immobile abitativo da adibire ad abitazione principale"

**PROFESSIONE DI AVVOCATO**

ASSOCIAZIONE TRA AVVOCATI E MULTIDISCIPLINARI	
SOCI	Sono solo coloro che sono iscritti al relativo albo
	Non è più richiesto il domicilio nella sede della associazione ( <b>novità</b> )
	Rispetto di obblighi e diritti previsti dalle disposizioni previdenziali
	L'avvocato può essere anche associato di più associazioni ( <b>novità</b> )
ISCRIZIONE	Nell'elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede
SEDE	La sede dell'associazione è fissata nel circondario del centro principale degli affari

SOCIETA' TRA AVVOCATI	
FORMA GIURIDICA	L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative
ISCRIZIONE	In apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. Nella sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale
DIVIETI	La violazione del divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona comporta di diritto l'esclusione del socio
SOCI DI CAPITALE	Devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto. L'inosservanza comporta lo scioglimento della società e la cancellazione dall'albo da parte del consiglio dell'ordine. La ricostituzione dei soci professionisti entro il termine di 6 mesi evita le conseguenze dello scioglimento/cancellazione
ORGANO DI GESTIONE	La maggioranza dei membri deve essere composta da soci avvocati I componenti non possono essere estranei alla compagine sociale
SOCI PROFESSIONISTI	Possono rivestire la carica di amministratori
PRESTAZIONE	L'esercizio in forma societaria della professione avviene nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale. Lo svolgimento dell'incarico spetta solo ai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti
RESPONSABILITA'	Resta ferma la responsabilità del professionista per l'esecuzione della prestazione
CAUSA DI ESCLUSIONE	La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società
CODICE DEONTOLOGICO	Rispetto del codice deontologico che regola la professione forense e soggezione alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza

**Gli obblighi dell'avvocato nei confronti del cliente:**

- 1) **informazioni** del livello di **complessità dell'incarico** e dei possibili oneri connessi all'incarico;
- 2) **comunicazione** in forma scritta del **costo analitico della prestazione e del compenso professionale** (v. anche oltre).

**NEW**

**Novità:** l'adempimento di cui al punto sub 2) deve essere osservato a prescindere dalla specifica richiesta del cliente in tale senso.

**ADEMPIMENTI DEI NOTAI PER LE SOMME RICEVUTE E ANTICIPATE**

<b>VINCOLO DELLE SOMME RICEVUTE DAL NOTAIO (L. 147/2013, art. 1, co. 64)</b>	
<b>ANTE MODIFICA</b>	<b>POST MODIFICA</b>
<i>Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:</i>	<i>Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:</i>
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;	a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le <b>spese anticipate di cui all'art. 15, co. 1, n. 3), del DPR 633/1972</b> , in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla L. 64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;	b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla L. 64/1934;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende	c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, <b>il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio;</b>

<b>CONDIZIONI PER LO SVINCOLO DELLE SOMME (L. 147/2013, art. 1, co. 66)</b>	
<b>ANTE MODIFICA</b>	<b>POST MODIFICA</b>
Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67	Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può <b>disporre delle somme</b> di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a <b>disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto</b> . Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta

**RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL CONTO DEDICATO**
**L. 147/2013, art. 1, co. 66-bis (AGGIUNTO)**

*Il notaio o altro pubblico ufficiale può **recuperare dal conto dedicato**, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le **somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri**, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63.*

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



**DESTINAZIONE DEGLI INTERESSI SULLE COMME VINCOLATE (L. 147/2013, art. 1, co. 67)**

ANTE MODIFICA	POST MODIFICA
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con DPCM, adottato su proposta del MEF, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati	Gli <u>interessi maturati su tutte le somme depositate</u> , al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con DPCM, adottato, su proposta del MEF, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della L. 577/1949, <u>principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente</u> di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti

**CONTROLLI SUL CORRETTO IMPIEGO DELLE SOMME**

Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a 1/20 degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio,

**ATTIVITA' NOTARILE**
**NUMERO E RESIDENZA DEI NOTAI (L. 89/1913, art. 4, co. 1)**

ANTE MODIFICA	POST MODIFICA
Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno € 50.000 di onorari professionali repertoriali	Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti
<b>Novità:</b> il numero e residenza dei notai viene svincolata dalla quantità degli affari. Inoltre viene ridotto il numero di abitanti (da 7 a 5 mila) in corrispondenza ad ogni posto notarile. Viene eliminato il riferimento al reddito annuo.	

**FUNZIONI E APERTURA DI UFFICIO SECONDARIO (L. 89/1913, art. 26, co. 2)**

ANTE MODIFICA	POST MODIFICA
Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa	Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni
<b>Novità:</b> viene ampliato il territorio presso cui può recarsi il notaio e la possibilità di apertura di un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione o del distretto della Corte d'appello se lo stesso comprenda più regioni	

**LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (L. 89/1913, art. 27, co. 2)**

ANTE MODIFICA	POST MODIFICA
Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede	Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni
<b>Novità:</b> viene fatto riferimento al territorio della regione o al distretto della Corte d'appello se lo stesso comprende più regioni per il non esercizio del suo ministero	

**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA NOTAI (L. 89/1913, art. 82)**

ANTE MODIFICA	POST MODIFICA
Sono permesse associazioni di notai, purché appartenenti allo stesso distretto di Corte d'Appello, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali.	<p>Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.</p> <p>Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.</p> <p>Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26.</p>

**Novità:**

- costituzione di associazione di notai con sede nel comune della regione o distretto della Corte d'appello se lo stesso comprende più regioni;
- utilizzo dello studio o ufficio secondario rispettivamente del socio o altro socio, fermo restano il limite di apertura di un unico ufficio secondario previsto dal suddetto co. 2 dell'art. 26.

**ILLECITA CONCORRENZA**

*Il notaio è esposto a censura, sospensione fino ad 1 anno o, in caso di gravità, alla destituzione, se utilizza l'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dal DPR 137/2012"*

**Novità:**

- la condizione che da luogo all'illecita concorrenza viene limitata all'utilizzo di procacciatori di clienti e pubblicità non conformi alle disposizioni del citato DPR 137/2012;
- viene eliminato il riferimento alla riduzione di onorari, diritti o compensi e quello concernente il decoro e prestigio della professione.

**ATTIVITA' DI ODONTOIATRA**
**ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ODONTOIATRA**

<b>REQUISITI E DESTINATARI</b>	<p>L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti</li> <li>• a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri</li> </ul>
<b>STRUTTURA SANITARIA CON AMBULATORIO</b>	La presenza dell'ambulatorio odontoiatrico all'interno della struttura sanitaria polispecialistica comporta la nomina del direttore sanitario responsabile dei servizi odontoiatrici che possieda i requisiti abilitanti all'esercizio della professione. L'anzidetta nomina è prevista qualora il direttore sanitario presente sia sprovvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>	La funzione di direttore sanitario responsabile può essere svolta in una sola struttura
<b>VIOLAZIONI</b>	L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra determina la sospensione delle attività della struttura, le cui modalità saranno definite con apposito DM

**ATTIVITA' DI FARMACIA**
**ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI FARMACIA**

<b>TITOLARITA'</b>	<p><b>La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata</b> a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata</p> <p><b>Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata</b> le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, <b>le società di capitali</b> e le società cooperative a responsabilità limitata</p>
--------------------	---

	<b>Novità:</b> I titolari di farmacia possono essere oltre alle persone fisiche, società di persone e società cooperative anche le società di capitali	
CONTROLLO	I soggetti di cui sopra possono controllare, direttamente o indirettamente, non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. I controlli sul rispetto di tali disposizioni è affidato all'Agcom	
	<b>Novità:</b> la titolarità di altre farmacie viene riformulato prevedendo un controllo massimo del 20% delle farmacie esistenti nella regione o provincia autonoma. Pertanto, come si dirà a breve in merito alla titolarità di più farmacie, si passa da una titolarità totale ad una percentuale e si assiste ad un ampliamento del territorio di riferimento in quanto si fa riferimento non più alla provincia della sede legale ma al territorio regionale o provincia autonoma.	
INCOMPATIBILITA'	Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. <b>Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della L. 475/1968</b>	Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. <b>La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8</b>
	<b>Novità:</b> la partecipazione alla società comporta l'incompatibilità con l'esercizio della professione medica o nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco.	
DIREZIONE	La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata <b>ad uno dei soci</b> che ne è responsabile	La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata <b>a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della L. 475/1968</b> che ne è responsabile"
	<b>Novità:</b> la direzione è affidata ad un socio in possesso dei requisiti abilitanti alla professione.	
SOSTITUZIONE DIRETTORE	Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 11 della L. 475/1968, è sostituito temporaneamente <b>da un altro socio</b>	Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 11 della L. 475/1968, come sostituito dall'art. 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente <b>da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della L. 475/1968</b>
	<b>Novità:</b> la sostituzione del direttore per infermità, gravi motivi di famiglia, gravidanza, parto ed allattamento, adozione o affidamento di minori, servizio militare, funzioni pubbliche o incarichi sindacali e ferie, è consentita con altro farmacista abilitato e non anche con un altro socio.	
TITOLARITA' DI PIU' FARMACIE	Abrogazione delle disposizione che consentiva a ciascuna delle società di essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale ( <b>vedi quanto detto in merito al "CONTROLLO"</b> )	
VARIAZIONI DELLO STATUTO	Lo statuto delle società di cui all'art. 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro 60 giorni <b>dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia</b>	Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, <b>ivi incluse quelle relative alla compagine sociale</b> , sono comunicati, entro 60 giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio"
	<b>Novità:</b> comunicazione agli organi competenti anche delle variazioni riguardanti la compagine sociale	
TRASFERIMENTO	Il soprannumero delle farmacie per decremento della popolazione nei comuni con numero di abitanti < 6.600 consente al farmacista titolare il trasferimento presso i comuni della stessa regione sulla base dell'ordine cronologico delle istanze presentate. L'accoglimento dell'istanza comporta il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum di € 5.000	



<b>ASSEGNAZIONE</b>	<p>Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, <b>di età non superiore ai 40 anni</b>, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di <b>dieci anni</b>, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità</p>	<p>Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di <b>"tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia"</b>, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità</p>
	<p><b>Novità:</b> viene disposta la cancellazione del limite di età di 40 anni ai fini dell'assegnazione della farmacia; inoltre, il mantenimento della gestione associata dai vincitori di concorso viene limitata a 3 anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia e non più 10 anni</p>	

## SOCIETA' DI INGEGNERIA

### ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

La stipulazione dei contratti a far data dall'entrata in vigore della L. 124/2017 comporta la stipula di una **polizza di assicurazione**:

- per la **copertura dei rischi** derivanti dalla responsabilità civile connessa all'attività professionale da svolgere e
- a **garantire** che le suddette **attività** siano **svolte da professionisti** iscritti negli appositi albi professionali.

**L'ANAC** provvede alla **pubblicazione** nel proprio sito internet dell'elenco delle società.

### DENUNCA DEL DEPOSITO DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

Il D.Lgs. 504/1995 dispone **l'obbligo di denuncia all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane** del deposito dei prodotti soggetti ad accisa per gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche.

La **L. 124/2017**, per effetto di una modifica apportata all'art. 26 del citato decreto, **ha escluso dalla citata denuncia**:

- esercizi pubblici,
- esercizi di intrattenimento pubblico,
- esercizi ricettivi e dei rifugi alpini
- i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità > 300 litri.

### DESTINAZIONE DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il D.Lgs. 252/2005 disciplina la destinazione alle forme pensionistiche complementari del TFR maturato/maturando in azienda. Con riferimento alle forme di finanziamento viene disposto:

Ferma restando la facoltà per i lavoratori della libera determinazione dell'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari o fondi aperti (art. 3, co. 1, lettere da a) a g) e art. 12 del D.Lgs. 252/2005), con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore e lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

**Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa o**

- in misura percentuale in relazione alla retribuzione assunta per il calcolo del TFR o alcuni sui elementi, se **riguarda lavoratori dipendenti e soci lavoratori di cooperative** (per questi ultimi la percentuale può essere stabilita in base all'imponibile contributivo),
- in percentuale del reddito d'impresa/autonomo relativo al periodo d'imposta precedente, se **riguarda autonomi/professionisti**.

**Novità circa la destinazione minima del TFR:**

- Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare.
- Il conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare si intende totale in caso di mancata indicazione della percentuale minima.

Le **novità** attengono a:

- **periodo di inoccupazione** per cessazione dell'attività lavorativa che passa da 48 a 24 mesi;
- la **richiesta di anticipo** di 5 anni può essere erogata su richiesta, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti per l'accesso al regime della prestazione;
- l'**anticipo** può essere **innalzato** fino a 10 anni dagli statuti/regolamento delle forme pensionistiche complementari.

D.Lgs. 252/2005, art. 14, co. 2	
Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica gli statuti e i regolamenti stabiliscono:	
a) il <b>trasferimento</b> ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;	
b) il <b>riscatto parziale</b> , nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, CIG o CIGS;	
c) il <b>riscatto totale</b> della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.	
<b>ANTE MODIFICA</b>	Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al co. 4 dell'art. 11.
<b>POST MODIFICA</b>	Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo co. 4 dell'art. 11.

Il **riscatto totale non può essere esercitato**, per effetto delle modifiche normative:

- nei **5 anni precedenti** di maturazione dei requisiti d'accesso alle prestazioni o
- entro il **maggior periodo di 10 anni**, qualora quest'ultimo sia previsto dalle forme pensionistiche complementari.

D.Lgs. 252/2005, art. 14, co. 5 (ANTE MODIFICA)	D.Lgs. 252/2005, art. 14, co. 5 (POST MODIFICA)
Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.	In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23% sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.



**Nota:** la **ritenuta d'imposta del 23%** si applica nei casi di riscatto della posizione nelle forme collettive o individuali per cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse dal trasferimento, riscatto totale/parziale o morte dell'aderente.

## ANAGRAFE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Viene prevista l'**istituzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale**, la cui consultazione è consentita a regioni, amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzatorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL.

**I titolari dell'autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione dei carburanti:**

- hanno l'**obbligo di iscriversi all'anagrafe** entro 180 giorni dal 29/08/2017 (ivi inclusi gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale)
- devono presentare al Mise, regione competente, amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzatorio e all'ufficio delle Dogane una **dichiarazione sostitutiva attestante la compatibilità dell'impianto rispetto alla sicurezza della circolazione stradale** (o che in sua assenza, si provveda al suo adeguamento entro 1 anno).  
Il **mancato adeguamento** comporta la cessazione dell'attività entro il termine di 9 mesi dal 29/08/2017 (decadenza dell'autorizzazione); in caso di inadempimento si applica la sanzione da € 5.000 a € 15.000
- sono tenuti in caso di mancato invio della dichiarazione nei termini al pagamento di una **sanzione** amministrativa da € 2.500 a € 7.000 per ciascun mese di ritardo e per ciascuna mancata dichiarazione; il titolare viene diffidato a provvedere al pagamento entro il termine di 30 giorni decorsi i quali si incorre nella decadenza dell'autorizzazione/concessione.

Il rilascio da parte delle Dogane del **registro annuale di carico e scarico** è subordinato all'iscrizione all'anagrafe e la sua compatibilità alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

Le **segnalazioni** relative all'incompatibilità degli impianti vanno inviate all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzatorio/concessorio, alla regione competente e al Mise.

UBICAZIONE	IMPIANTI DI CARBURANTE DICHIARATI INCOMPATIBILI
all'interno dei centri abitati	senza sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla carreggiata situati all'interno di aree pedonali
all'esterno dei centri abitati	ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico impianti ricadenti all'interno di curve, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani senza sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla carreggiata